

NOTIZIARIO

n.

40

2024

LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ
Esame dei principali chiarimenti

TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE
Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH

PREZZO DI CESSIONE IMMOBILI INFERIORE DEL MUTUO: VALIDO L'ACCERTAMENTO

Con l'Ordinanza n. 25854/2024, la Corte di Cassazione ha sancito che l'accertamento di un maggior reddito, derivante dalla cessione di beni immobili, può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.

La documentazione bancaria acquisita e la perizia di stima, redatta per l'erogazione del prestito, costituiscono un quadro indiziario idoneo a legittimare l'accertamento induttivo.

PEC NON PRESENTE NEI PUBBLICI REGISTRI: È VALIDA LA NOTIFICA

Con l'Ordinanza n. 26682 del 14 ottobre, la Cassazione ha specificato che la notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo Pec da un indirizzo **non contenuto** nei pubblici registri, è valida ed efficace, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'Ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.

Nel caso di specie, è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della Società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'Ente della riscossione.

COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI: LE DICHIARAZIONI PER IL BONUS PRIMA CASA

Con l'Ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024, la Cassazione ha affermato un principio importante per i coniugi in comunione legale e l'acquisto di abitazione con agevolazione prima casa.


In particolare, i coniugi che intendono acquistare un'abitazione con le agevolazioni "prima casa", essendo in regime di comunione legale, **devono intervenire entrambi in atto**, al fine di rendere le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico sull'imposta di registro, Dpr n. 131/1986.

La Corte ha affermato che: *"nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni le dichiarazioni prescritte dalla legge debbano riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest'ultimo."*

LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ

Con la **circolare n. 20/E del 04.11.2024**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri **chiarimenti** sulle **novità** introdotte dal c.d. "**Decreto Internazionalizzazione**" in tema di **residenza fiscale** delle **persone fisiche** e delle **Società ed Enti**.

In questa scheda esaminiamo i principali chiarimenti forniti.

LA NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE SOCIETÀ	
PREMESSA	<p>Il c.d. "Decreto Internazionalizzazione"¹ ha revisionato anche la normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle Società ed Enti². Con la circolare n. 20/E del 04.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti.</p> <p> Per espressa previsione normativa, le nuove regole "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024", pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la nuova definizione di residenza vale per radicare la residenza fiscale italiana, a partire dal periodo d'imposta 2024, ◆ per i periodi d'imposta fino al 2023 (compreso) resta, invece, applicabile la disciplina previgente.
LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE PRIMA DELLE MODIFICHE	<p>L'art. 2 del TUIR stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano soggetti passivi le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Prima delle modifiche apportate dal Decreto, nella versione applicabile fino al 31.12.2023, si consideravano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fossero iscritte nell'anagrafe della popolazione residente; ◆ avessero nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio; ◆ avessero nel territorio dello Stato italiano la propria residenza.

¹ D.Lgs 209/2023.

² disciplinata, rispettivamente, dagli artt. 2 e 73 del Tuir.



Le **tre condizioni** erano tra loro **alternative**, con la conseguenza che anche la **sussistenza di una sola** delle stesse consentiva di **radicare la residenza** di una persona nel territorio dello Stato.

Il “Decreto Internazionalizzazione” ha **parzialmente modificato** i **previgenti criteri di collegamento** e ha **introdotto** il **criterio della presenza fisica** nel **territorio dello Stato**. In particolare, il nuovo è il seguente:

*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, **considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.***

*Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, **per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.** Salvo prova contraria, **si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.***

LA NUOVA DEFINIZIONE DI RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE

L'**accertamento** dei **presupposti** per stabilire la **residenza**, presuppone un **riscontro fattuale** da eseguirsi **caso per caso**. In generale, l'Agenzia delle Entrate **conferma** l'**approccio** secondo cui la **residenza fiscale delle persone fisiche** si considera, in Italia, al **ricorrere alternativo** (sempre per la maggior parte del periodo d'imposta) di **uno dei 4 criteri di collegamento** indicati dalla norma.



Pertanto, ai fini della **residenza fiscale in Italia**, **non è necessario** che i **criteri di collegamento** richiesti dalla norma **ricorran in modo continuativo ed ininterrotto**: è **sufficiente** che si **verifichino per 183** – o **184** in caso di **anno bisestile** – **giorni** nel corso di un **anno solare**.

Esempio

Si pensi al caso della persona già fiscalmente residente in Italia che, nel 2024:

- ◆ dimora abitualmente nel nostro Stato fino al 29 febbraio;
- ◆ il 1° marzo si trasferisce in uno Stato estero, ove dimora abitualmente fino al 29 agosto;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ritorna il 30 agosto alla propria dimora abituale italiana e vi permane fino alla fine dell'anno. <p>Tale persona, avendo avuto la propria dimora abituale in Italia per complessivi 184 giorni nel corso dell'anno – seppur non consecutivi – manterrà la residenza fiscale nel nostro Stato per il periodo d'imposta 2024</p>				
<p>IL CRITERIO DI RADICAMENTO DELLA RESIDENZA FISCALE BASATO SUL DOMICILIO</p>	<p>Il nuovo art. 2, comma 2 del Tuir, nel riproporre il criterio di radicamento della residenza basato sulla sussistenza del domicilio nel territorio dello Stato, ne fornisce una nuova e specifica definizione.</p> <p>Il legislatore privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche. Nella nozione di “relazioni personali e familiari” l’Agenzia delle Entrate ritiene rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative, come ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile; ◆ sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato, ad esempio nel caso di coppie conviventi). <p>Parimenti, secondo la circolare può assumere rilevo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo.</p> <p>Si tratta, evidentemente, di valutazioni da condurre caso per caso, sulla base di elementi fattuali.</p>				
<p>IL NUOVO CRITERIO DI RADICAMENTO DELLA RESIDENZA BASATO SULLA PRESENZA FISICA IN ITALIA</p>	<p>Alla residenza civilistica, al domicilio e all’iscrizione anagrafica, il Decreto ha affiancato un nuovo e autonomo criterio di radicamento della residenza basato sulla presenza in Italia.</p> <p>Si tratta di un criterio oggettivo, il quale richiede esclusivamente la presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano:</p> <table border="1" data-bbox="544 1603 1326 1747"> <tr> <td data-bbox="544 1603 608 1659">a)</td> <td data-bbox="611 1603 1326 1659">a prescindere dalle motivazioni di tale presenza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1664 608 1747">b)</td> <td data-bbox="611 1664 1326 1747">senza che sia necessaria la configurazione di alcuno dei menzionati altri criteri previsti dall’art. 2, comma 2 del Tuir</td> </tr> </table>	a)	a prescindere dalle motivazioni di tale presenza	b)	senza che sia necessaria la configurazione di alcuno dei menzionati altri criteri previsti dall’art. 2, comma 2 del Tuir
a)	a prescindere dalle motivazioni di tale presenza				
b)	senza che sia necessaria la configurazione di alcuno dei menzionati altri criteri previsti dall’art. 2, comma 2 del Tuir				

Le circostanze in cui può verificarsi il criterio in esame sono varie, ad esempio la **persona fisica** che **trascorra** in Italia la **maggior parte** del periodo d'imposta, anche se:

- ◆ in **modalità frazionata**,
- ◆ per **vacanza**,
- ◆ per **motivi di studio**,
- ◆ per far **visita** ad **amici o parenti**.

Può poi verificarsi il caso di chi viene a **svolgere** la propria **attività lavorativa** – sia essa di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa – nel **territorio** del nostro **Stato**, pur **mantenendo** la **residenza** (anche a fini anagrafici), la **famiglia** e **ogni altro legame** affettivo e personale **all'estero**.

In tali casi, **non sarà più necessario** che il **soggetto soddisfi** il **requisito** della **residenza civilistica** o del **domicilio** o dell'**iscrizione anagrafica**: con le modifiche, infatti, è considerata **condizione sufficiente** la **semplice presenza fisica** nel territorio dello **Stato** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Ciò premesso le Entrate osservano che, trattandosi di un **dato meramente fattuale**, la **presenza fisica** può essere **riscontrata** in base a **elementi** che attestano la **materiale permanenza** nel **territorio** dello **Stato**, anche non continuativa, per un preciso numero di giorni o frazioni di giorno.

Nel caso in cui la presenza fisica risulti da una **pluralità di dati fattuali**, il contribuente potrà **dimostrare**, con **documenti** aventi eguale **valenza probatoria**, di avere **effettivamente trascorso** in Italia **periodi** che, **cumulativamente** considerati, **non consentono** di **raggiungere** il **limite minimo** di **permanenza** nel nostro Paese per la configurazione della residenza in Italia.

In merito alle **modalità di calcolo**, per stabilire se è integrato il **presupposto** della **maggior parte** del **periodo d'imposta**, occorre procedere a un **riscontro puntuale**. In particolare, ai fini del calcolo complessivo della presenza fisica nel territorio dello Stato, si tiene conto della **permanenza entro i confini nazionali** per una **qualunque frazione di giorno**.



Esempio

	<p>Si ipotizzi il caso del contribuente – non iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e privo di residenza e di domicilio nel territorio dello Stato – che giunga in Italia con un aeroplano che atterra alle ore 23:00 del giorno 01.07.2024 (anno bisestile) per restare ininterrottamente nel territorio dello Stato fino alle ore 01:00 del giorno 31.12.2024.</p> <p>Nell'esempio, anche i giorni del 1° luglio e del 31 dicembre dell'anno sono considerati interamente, nonostante il contribuente abbia trascorso nel territorio dello Stato una sola ora in ciascuna giornata. Ne consegue che, avendo integrato il requisito della presenza fisica per 184 giorni, il contribuente è considerato fiscalmente residente in Italia per il 2024</p>
<p>PRESENZA FISICA E LAVORO AGILE</p>	<p>Tenuto conto del crescente ricorso a modalità lavorative cosiddette “agili”, occorre esaminare gli effetti del criterio della presenza fisica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di lavoratori che prestano l'attività da remoto dall'Italia. Per effetto delle nuove norme, la permanenza in Italia del lavoratore in smart working per 183 giorni (o 184, in caso di anno bisestile) determina la residenza fiscale nel nostro Paese. ◆ in caso di lavoratori che la rendono dall'estero. Integrano la residenza fiscale in Italia le persone fisiche che, pur lavorando in smart working da uno Stato estero, dove sono fisicamente presenti per 183 giorni l'anno – 184 giorni se anno bisestile – soddisfino per la maggior parte del periodo d'imposta almeno uno degli altri tre criteri di collegamento individuati dal Decreto. Essi devono dunque: <ul style="list-style-type: none"> ◆ mantenere la loro residenza civilistica o il loro domicilio in Italia, ◆ risultare iscritti nell'anagrafe della popolazione residente.
<p>RIMODULAZIONE PRESUNZIONE DI RESIDENZA ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</p>	<p>L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente continua a costituire uno dei criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale in Italia.</p> <p>La nuova disposizione conferisce a tale criterio l'efficacia di presunzione relativa, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale.</p> <p>Inoltre, anche a seguito della riforma continua a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani</p>

	<p>“cancellati dalle anagrafi della popolazione residente” e trasferiti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato³.</p>
<p>LA RESIDENZA DELLE SOCIETÀ ED ENTI</p>	<p>Per le società o gli enti con esercizio non coincidente con l'anno solare (c.d. “esercizio a cavallo d'anno”) la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29.12.2023, continuando ad operare la disciplina previgente nel periodo d'imposta in corso fino alla chiusura dell'esercizio a cavallo d'anno.</p> <p>Con riguardo alle società di capitali e agli enti diversi dalle società, le società di persone e gli enti assimilati:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.</i></p> </div> <p>In continuità con le previsioni della normativa previgente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rimane invariato il criterio formale della sede legale in Italia, ◆ restano altresì immutate: <ul style="list-style-type: none"> ○ da un lato, la regola dell'alternatività dei tre criteri (essendo sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi per configurare la residenza in Italia); ○ dall'altro, la necessità che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d'imposta. ◆ Il criterio di collegamento della residenza degli organismi comuni di investimento, secondo cui la residenza fiscale di tali soggetti si radica nello Stato di istituzione degli stessi. ◆ Per la residenza dei trust e degli istituti analoghi continuano a considerarsi fiscalmente residenti in Italia se istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni⁴; in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

³ individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 04.05.1999. La lista dei Paesi interessati dalla presunzione è stata da ultimo aggiornata dal [D.M. del 20.07.2023](#), che ha eliminato la Svizzera dall'elenco con efficacia dal 01.01.2024

⁴ il riferimento normativo all'elenco degli Stati con i quali è in essere lo scambio di informazioni viene aggiornato attraverso il riferimento all'art. 11, comma 4, lettera c) del D.Lgs 239/1996, attuato tramite Decreto del Ministero delle Finanze del 04.09.1996.

<p>LA SEDE DI DIREZIONE EFFETTIVA</p>	<p>Il Decreto individua nella nozione di sede di direzione effettiva uno dei criteri per stabilire il collegamento con il territorio italiano.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.</i></p> </div> <p> Le decisioni assunte dai soci non rilevano per individuare la sede di direzione effettiva, fatta eccezione per quelle aventi contenuto gestorio.</p> <p>L'Agenzia osserva che, in relazione alla materiale individuazione della sede di direzione effettiva, lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la scissione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il luogo di svolgimento dell'attività d'impresa, ◆ il luogo dove si assumono le decisioni strategiche. <p>Sul punto, in assenza di una consolidata prassi internazionale, occorre una valutazione caso per caso delle fattispecie che possono verificarsi in concreto.</p>
<p>LA SEDE DELLA GESTIONE ORDINARIA IN VIA PRINCIPALE</p>	<p>Il secondo criterio di nuova introduzione è riferito alla sede della gestione ordinaria in via principale: si tratta di un criterio che ha autonoma rilevanza e che si pone in rapporto di alternatività con il criterio della sede di direzione effettiva. In particolare, per gestione ordinaria in via principale si deve intendere:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.</i></p> </div> <p> Il criterio di collegamento deve essere associato al luogo in cui si esplicano il normale funzionamento della società e gli adempimenti che attengono all'ordinaria amministrazione della stessa.</p>

TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE

Sulla [Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024 n. 200](#), è stato pubblicato il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) contenente le disposizioni in materia di **tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale**. Successivamente, è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n 260 del 6 novembre](#), il [Decreto MIMIT del 28.10](#) contenente le Disposizioni operative con i format da inviare.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

TUTELA MARCHI DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE					
PREMESSA	<p>Il decreto 3 luglio 2024 del MIMIT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi⁵ di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione, salvaguardandone la continuità.</p> <p>La disposizione ha come finalità quella di non disperdere il patrimonio rappresentato dai marchi del Made in Italy, registrati o per i quali sia dimostrabile l'uso continuativo da almeno 50 anni, che godono di una rilevante notorietà e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.</p> <p>Prima di entrare nel merito del decreto, riportiamo di seguito alcune definizioni che possono risultare utili:</p>				
	<table border="1"> <tr> <td>CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ</td> <td>qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano</td> </tr> <tr> <td>IMPRESA LICENZIATARIA</td> <td>l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio <ol style="list-style-type: none"> registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni </td> </tr> </table>	CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ	qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano	IMPRESA LICENZIATARIA	l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio <ol style="list-style-type: none"> registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni
	CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ	qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attività produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano			
IMPRESA LICENZIATARIA	l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio <ol style="list-style-type: none"> registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni 				

⁵ ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni

	<p>IMPRESA TITOLARE</p>	<p>l'impresa titolare di un marchio</p> <p>a) registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi b) non registrato ma per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni</p>						
	<p>MARCHIO DI PARTICOLARE INTERESSE E VALENZA NAZIONALE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ un marchio registrato da almeno cinquanta anni, ◆ non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre cinquanta anni, che gode di una rilevante notorietà e che è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale 						
<p>SUBENTRO NELLA TITOLARITÀ DEL MARCHIO</p>	<p>L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio deve notificare, alla direzione generale, il progetto di cessazione dell'attività, almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione.</p>							
<p>FORMAT PROGETTO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ</p>	<p>In base a quanto previsto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 contenente le Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.</p> <p>Il progetto di cessazione deve contenere:</p> <table border="1" data-bbox="427 1458 1437 1731"> <tr> <td data-bbox="427 1458 472 1518">1</td> <td data-bbox="472 1458 1437 1518">l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1518 472 1579">2</td> <td data-bbox="472 1518 1437 1579">i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1579 472 1731">3</td> <td data-bbox="472 1579 1437 1731">i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività</td> </tr> </table> <p>Al progetto va allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.</p>		1	l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione	2	i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa	3	i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività
1	l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione							
2	i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa							
3	i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività							

	<p>Entrando nel merito, il progetto di cessazione dell'attività deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1.</p> <p>Per espressa previsione, il progetto deve essere trasmesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sei mesi prima della data di effettiva cessazione, 2. alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy («DGIND»), 3. via PEC al seguente indirizzo: DGIND@pec.mimit.gov.it. <p>La direzione generale del Ministero, entro tre mesi⁶ dalla notifica, comunica all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l'intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato/non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attività.</p> <p>Il mancato riscontro da parte della DGIND entro il termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarità del marchio.</p> <p>Viceversa, nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l'interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l'impresa giuridicamente legittimata a disporre, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti.</p> <p>Tale procedura si applica a partire dal 2 dicembre 2024.</p>
<p>DEPOSITO DI DOMANDA DI MARCHIO INUTILIZZATO</p>	<p>La direzione generale, in relazione ai marchi per i quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presume il non utilizzo da almeno cinque anni, 2. che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale, <p>provvede a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi.</p>

⁶ Nel corso del suddetto termine, l'impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

**UTILIZZO DEI
MARCHI**

L'impresa, nazionale o estera, che **intende investire in Italia o trasferire in Italia** attività produttive ubicate all'estero, **interessata ad utilizzare uno o più marchi** di titolarità del Ministero, **può formulare richiesta** all'Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

La richiesta:

1. va presentata utilizzando il form di cui [all'Allegato 2](#) al decreto in commento.
2. deve essere inviata all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI), all'indirizzo PEC umasi@pec.mise.gov.it

A seguito di ricezione della richiesta, l'Unità di missione provvede a dare **comunicazione sul proprio sito istituzionale** della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell'istanza.

Entro i successivi 30 giorni, eventuali ulteriori imprese che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessate ad utilizzare un marchio per il quale sia stata già inoltrata all'Unità di missione richiesta di utilizzo, possono presentare analoga richiesta.

**SE VENGONO
PRESENTATE PIÙ
RICHIESTE DI
UTILIZZO DELLO
STESSO MARCHIO**

In tali casi si procede, ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:

1. entità dell'investimento,
2. ricadute occupazionali,
3. settore di riferimento,
4. localizzazione dell'investimento,
5. tempi di realizzazione dello stesso.

L'Unità di missione, entro i successivi sessanta giorni, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio

**SE NON VENGONO
PRESENTATE PIÙ
RICHIESTE DI
UTILIZZO DELLO
STESSO MARCHIO**

L'Unità di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta

Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa dalla direzione generale mediante **contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile**.

In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, **qualora l'impresa cessi l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali**.

A tal fine l'impresa licenziataria è tenuta a **trasmettere una relazione semestrale sul rispetto di tali prescrizioni**, all'Ufficio I, «Affari generali. Ufficio di supporto alle imprese» dell'UMASI, al seguente indirizzo PEC umasi@pec.mise.gov.it

L'UMASI può anche effettuare verifiche in loco, presso gli stabilimenti dell'impresa licenziataria sul territorio nazionale.

Giuseppe Iannibelli